



1

Impugnazioni

Appello e Ricorso per Cassazione

Concetto di impugnazione

rimedio giuridico a disposizione delle parti volto a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice, sul presupposto della sua erroneità

Caratteri e Tipologia

ORDINARIE

**contro decisioni
non ancora
irrevocabili**

- Appello
- Ricorso per cassazione

STRAORDINARIE

**contro decisioni
irrevocabili**

- Revisione
- Ricorso straordinario per errore di fatto
- Rescissione del giudicato

Inquadramento dogmatico

Azione di annullamento

- finalizzata alla rescissione totale o parziale della sentenza impugnata, con vincolo del giudice rispetto ai motivi dedotti
- es. REVISIONE

Gravame

- devoluzione dell'intera causa, con giudizio celebrato *ex novo* – giudice *ad quem* con la stessa ampiezza di poteri del giudice *a quo*
- es. OPPOSIZIONE DECRETO PENALE

Principi generali

Principio di tassatività - Art. 568

- Casi
- Modi
- Soggetti legittimati

Deroga

- Atto abnorme

Interesse ad impugnare – art. 568 co. 4

l'impugnazione deve essere **volta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole** ed a sostituirlo con altro da cui consegua un **risultato più vantaggioso**

- **Concreto**
- **Attuale**

Contenuti

- *provvedimento impugnato, data e giudice che lo ha emesso*
- **i capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione**
- le **prove**, delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione
- **le richieste, anche istruttorie**
- **motivi**, con l'indicazione **specific**a delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

art. 582 - presentato **personalmente** o **a mezzo di incaricato** nella cancelleria del giudice che lo ha emesso

- **Comma 2** = facoltà di presentazione delle parti private e dei difensori presso **cancelleria del Tribunale o del GdP** in cui si trovano, se diverso da quello in cui il provvedimento fu emesso (anche agente consolare all'estero)

art. 583 – parti private e difensori possono proporla con **telegramma** o trasmettere **a mezzo di raccomandata**

- giurisprudenza maggioritaria ritiene elencazione tassativa dei mezzi di trasmissione, per cui inammissibile trasmissione tramite *telefax*.

art. 584 – **notificazione dell'atto di impugnazione** a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso

Termini per impugnare (art. 585 c.p.p.)

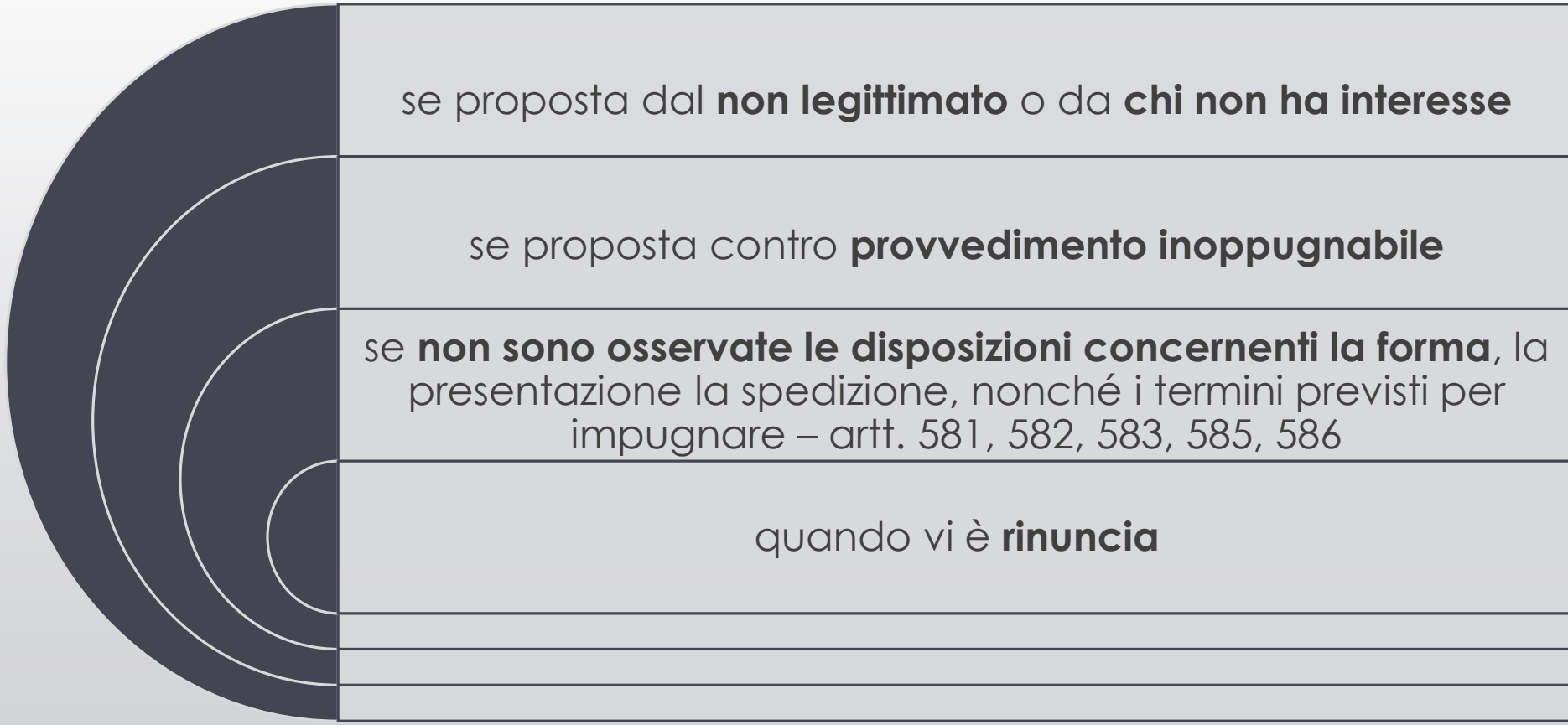
Comma 1 = entità del termine varia a seconda dei tempi impiegati o previsti per redigere la motivazione (art. 544)

- 15 gg – camera di consiglio e motivazione contestuale
- 30 gg – motivazione entro 15 gg.
- 45 gg – termine di deposito più lungo

Comma 2 = *dies a quo* di decorrenza diverso a seconda del tipo di provvedimento adottato

- se in camera di consiglio
- se con motivazione contestuale
- dalla scadenza del termine per il deposito

Inammissibilità dell'impugnazione (art. 591)



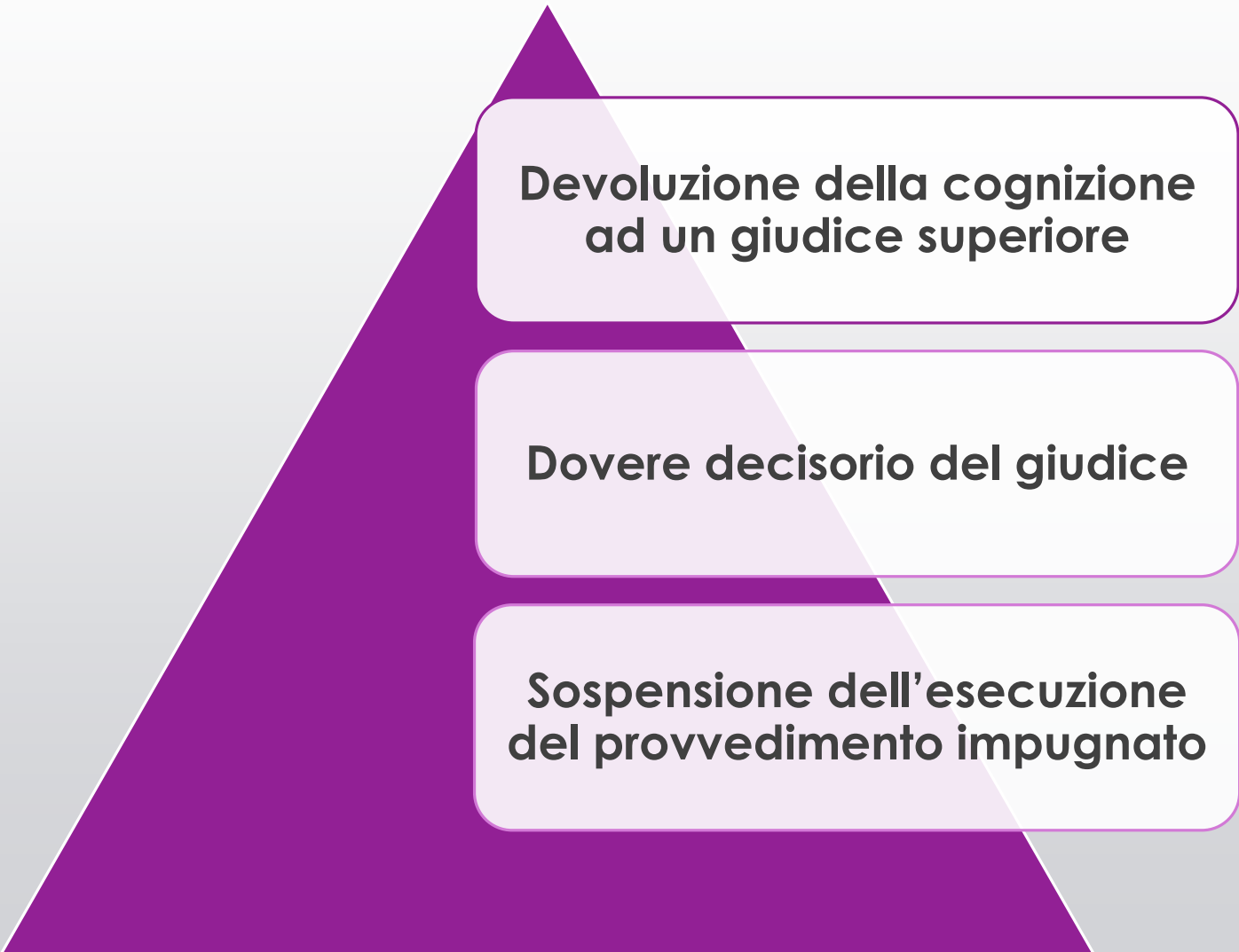
se proposta dal **non legittimato** o da **chi non ha interesse**

se proposta contro **provvedimento inoppugnabile**

se **non sono osservate le disposizioni concernenti la forma**, la presentazione la spedizione, nonché i termini previsti per impugnare – artt. 581, 582, 583, 585, 586

quando vi è **rinuncia**

Effetti dell'impugnazione



**Devoluzione della cognizione
ad un giudice superiore**

Dovere decisorio del giudice

**Sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato**

Estensione dell'impugnazione – art. 587

È ispirata al *favor rei* e risponde alla necessità di evitare il contrasto di giudicati, realizzando l'interesse pubblico all'attuazione della giustizia e la *par conditio*

Nei processi cumulativi consente l'estensione degli effetti favorevoli anche agli imputati non impugnanti

APPELLO – ART. 593 e segg.

Mezzo di impugnazione ordinario mediante il quale le parti che vi abbiano interesse e ritengono viziata per motivi di fatto e di diritto, la decisione del giudice di primo grado, chiedono al giudice dell'impugnazione un secondo giudizio di merito sull'oggetto del giudizio di primo grado totalmente o parzialmente considerato

Natura IBRIDA

- Funzione di gravame
- Azione di annullamento

Appellabilità oggettiva – art. 593

disposizione modificata d. lgs. 11/2018

Comma 1 e Comma 3

Sentenze di condanna

(escluse quelle alla pena dell'ammenda)

L'imputato può appellarle tutte

Il p.m. può appellare soltanto quelle che modificano il titolo del reato, escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato

Appellabilità oggettiva – art. 593

disposizione modificata d. lgs. 11/2018

Comma 2 e Comma 3

SENTENZE DI PROSCIoglIMENTO

(ad eccezione di quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa)

Il pubblico ministero sempre

L'imputato contro i
proscioglimenti emessi al
termine del dibattimento,
salvo le assoluzioni perché il
fatto non sussiste o l'imputato
non lo ha commesso

Appello incidentale – art. 595 (riformato d.lgs. 11/2018)

RATIO dopo la riforma

- **Garanzia per l'imputato** che può integrare il contraddittorio in appello
- **LA RIFORMA esclude il p.m. dai legittimati**, per riconsegnare il sistema al principio di parità tra le parti (precedentemente l'appello incidentale del p.m. neutralizzava il divieto di *reformatio in peius*)

LEGITTIMATI

- Può essere **proposto dal solo imputato** legittimato a proporre l'appello principale
- L'imputato può altresì proporre, negli stessi termini dell'appello incidentale (15 gg. dalla notificazione) **memorie e richieste scritte** mediante deposito in cancelleria

EFFICACIA E LIMITI

- **Vincolato alle sorti dell'appello principale**
- **Ammissibile, nei limiti dei capi e punti proposti con l'appello principale** (Cass. S.U., 17.10.2006, Michaeler)

Tantum devolutum quantum appellatum

- Effetto parzialmente devolutivo che vincola la cognizione ai capi e punti della decisione individuati dall'appellante con i motivi proposti (con alcune eccezioni)

DIVIETO DI *REFORMATIO IN PEIUS* - art. 597 comma 3

L'appello del solo imputato comprime i poteri del giudice, il quale, nei limiti del devoluto, **NON PUO'**

- irrogare una pena più grave per specie o quantità,
- applicare una misura di sicurezza nuova o più grave,
- prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata nè revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado

Appello in camera di consiglio - art. 599

DECISIONI in camera di consiglio, con chiari fini acceleratori, quando l'appello ha per oggetto:

- **a.** la specie o la misura della pena, anche con riguardo al giudizio comparativo sulle circostanze,
- **b.** attenuanti generiche,
- **c.** sanzioni sostitutive,
- **d.** benefici legali (sospensione condizionale; non menzione della condanna nel certificato del casellario)

CONCORDATO ANCHE CON RINUNCIA AI MOTIVI

ART. 599-BIS

comma 1 = accordo sui motivi (anche per rinunciarvi)

se comporta una nuova determinazione della pena, **l'accordo tra le parti deve riguardare anche la sua entità**

comma 2 = sono esclusi dall'applicazione del concordato i procedimenti per taluni **gravi delitti**, espressamente elencati, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - ART. 603

Comma 1

- Prove già acquisite in primo grado, quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti

Comma 2

- Prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado

Comma 3

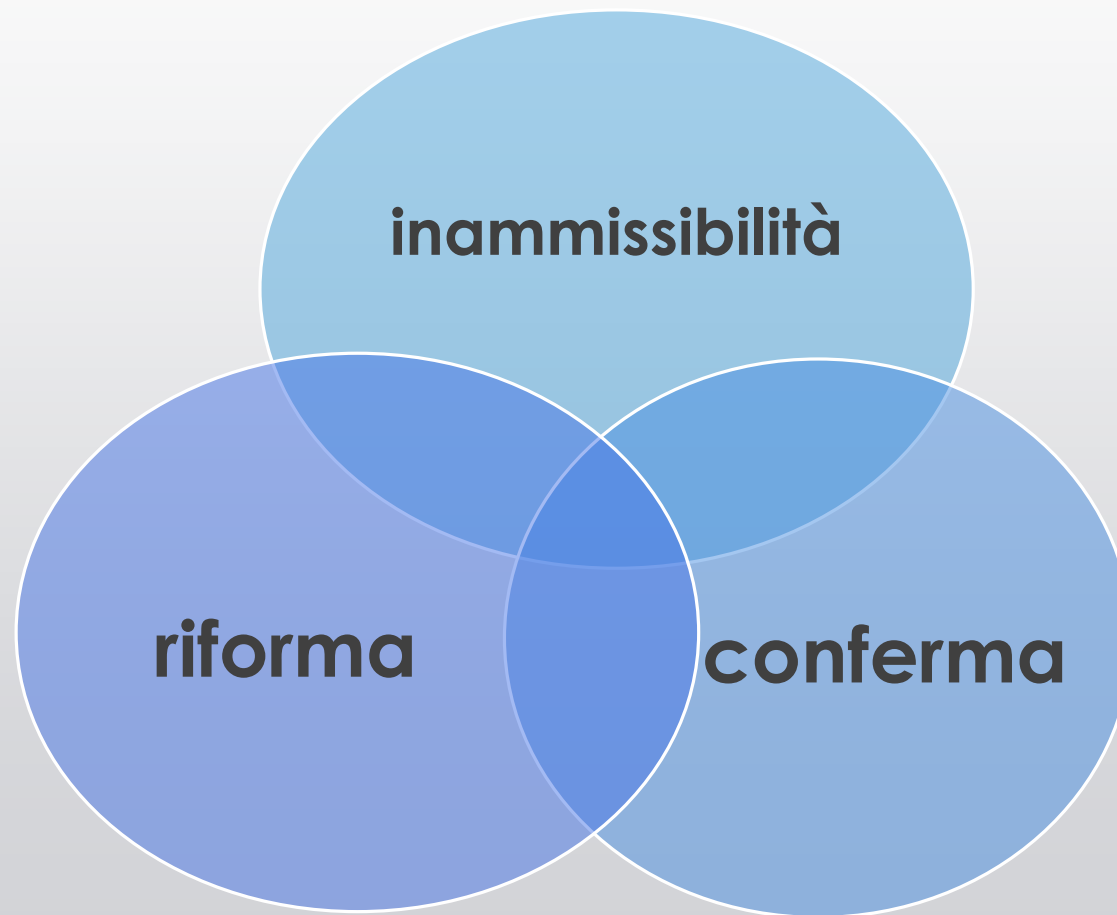
- Prove *ex officio* quando risulta assolutamente necessario

Art. 603 comma 3-bis

Nuova ipotesi di rinnovazione in appello (legge 103/2017)

nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per **motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa**, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

- *Recepisce indirizzo consolidato della Corte EDU secondo cui deve essere assicurata oralità e immediatezza nei casi in cui su appello del p.m. può essere ribaltato il proscioglimento emesso in primo grado attraverso la rivalutazione di una prova dichiarativa*
- *l'imputato, con una sentenza di condanna in appello, non avrebbe più la possibilità di un giudizio nel merito*



Questioni di nullità – art. 604

Commi 1-3

- Nullità per difetto di contestazione

Comma 4

- **nullità assoluta o intermedia non sanata** – da cui sia derivata la nullità del decreto di citazione o della sentenza di 1° grado

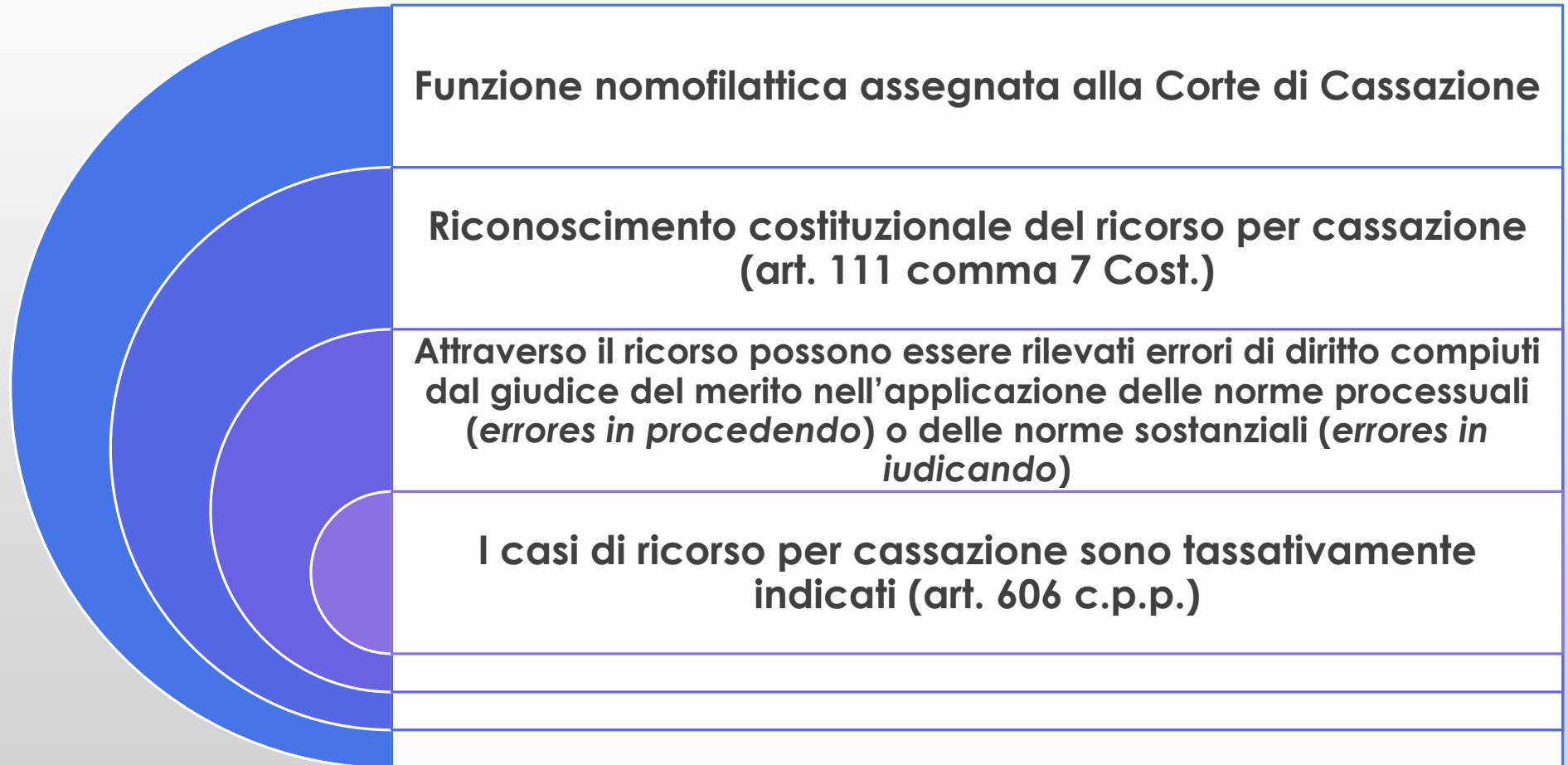
Comma 5

- **altre nullità non sanate** e relative agli atti probatori

Comma 5-bis

- **nullità in caso di erronea dichiarazione di assenza**

Ricorso per cassazione



Cognizione della Corte di Cassazione – art. 609 c.p.p.

Limitata ai motivi proposti

Questioni rilevabili ex officio

- *Incompetenza per materia*
- *Nullità assolute*
- *Inutilizzabilità*
- *Cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.*
- *Mancato rispetto del divieto di bis in idem*
- *Abnormità*

Questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello (sopravvenute)

Ricorribilità oggettiva – artt. 568 co. 2 e 606 co. 2

Provvedimenti incidenti sulla libertà personale

Sentenze (salvo quelle che decidono sulla competenza)

- Pronunciate in grado di appello
- Inappellabili

MOTIVI — art. 606 comma 1

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame

Inammissibilità del ricorso

(artt. 568, 610 e 169-bis disp. att. c.p.p.)



Per motivi diversi da quelli previsti dalla legge
Per manifesta infondatezza
In presenza di violazioni di legge non dedotte in appello (salvo il ricorso <i>per saltum</i> e questioni rilevabili <i>ex officio</i>)
La decisione di inammissibilità, dopo un vaglio preliminare del presidente, è affidata alla «sezione filtro» che decide in camera di consiglio, con ordinanza e a seguito di un contraddittorio meramente cartolare
In talune ipotesi specifiche, la decisione sull'inammissibilità è assunta <i>de plano</i> (vizi di forma dell'atto)

Ricorso per saltum (art. 569 c.p.p.)

Ricorso immediato per cassazione (si evita l'appello)

Possibile soltanto per i motivi di cui alle lett. a, b, c dell'art. 606 co. 1 c.p.p.

Se il ricorso immediato è proposto per uno degli altri motivi, si converte in appello, così come, nel caso di processi cumulativi, se un imputato propone appello e un altro ricorso immediato in cassazione
(preferenza accordata all'appello, poiché consente sia il vaglio di legittimità che di merito)

Profili procedurali

Udienza in camera di consiglio (nei casi espressamente previsti)

- **Modello partecipato** (intervento orale dei difensori e del Procuratore generale)
- **Modello non partecipato** (contraddittorio cartolare)

Udienza pubblica

- **Partecipazione dei difensori**, seppur non obbligatoria
- **Modalità**: verifica della regolare costituzione delle parti; successivamente relazione del Presidente o di un consigliere delegato; poi si dà avvio alla discussione, con la requisitoria del Procuratore Generale e a seguire l'esposizione dei difensori

Decisione

ORDINANZA

art. 618 c.p.p.

Rinvio della trattazione alle Sezioni Unite, in presenza di un contrasto giurisprudenziale

SENTENZA

artt. 615 ss. c.p.p.

Inammissibilità del ricorso

Rigetto del ricorso
(se non accoglie i motivi proposti)

Rettifica degli errori
(senza annullare la sentenza)

Annullamento con rinvio
(quando reputa necessario un nuovo accertamento sul fatto) – art. 623 c.p.p.

Annullamento senza rinvio
(quando la trattazione davanti al giudice di merito è superflua) – art. 620 c.p.p.

Ricorso straordinario – art. 625-bis

Riguarda le sentenze della Corte di Cassazione (irrevocabili)

Rimedio agli errori materiali e di fatto

- **Errore materiale** = attiene all'espressione della volontà del giudice (*mancata corrispondenza tra volontà e sua espressione grafica – lapsus espressivo*)
- **Errore di fatto** = errore di tipo percettivo, una svista o un equivoco in cui sia caduta la Corte (*non attiene alla valutazione degli atti, ma alla loro percezione*)

Rimedio di carattere eccezionale affidato alla stessa Corte di Cassazione

Attivabile solo a favore del condannato (sia su istanza che d'ufficio, entro termini predeterminati)